

zione anche dell'onorevole ministro e del relatore. Nella maggior parte dei casi, ripeto, il tribunale nominerà un solo commissario: ma vi sono casi eccezionalmente gravi in cui sarà opportuno che i commissari siano più di uno.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Dirò brevemente degli emendamenti proposti dall'onorevole Lucchini e dall'onorevole Vigna. Rispetto al primo è facile osservare che non vi sarebbe bisogno di stabilire un termine speciale; perchè, dovendosi procedere alla convocazione entro i trenta giorni, è chiaro che occorre e non si tralascierà di provvedere sollecitamente. Ma ad ogni modo se si vuole abbondare non nuocerà di certo una disposizione di legge che serva quasi di eccitamento affinché si proceda con ogni sollecitudine. E quindi non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Lucchini, purchè si dica invece di dieci non oltre i cinque giorni. E saranno più che sufficienti, perchè indubbiamente chi presenta il ricorso deve aver tutto in pronto, i libri in ordine; epperò gli tornerà facile compilare l'elenco voluto. Però, prevedendo l'eventualità che vi possano essere Società commerciali con sede e succursali, così, eccezionalmente, tornerà opportuna la proposta dell'onorevole Lucchini.

In quanto all'emendamento Vigna mi rincresce di non poterlo accettare e lo prego di non insistervi.

Il Codice vuole che vi sia un solo curatore per i fallimenti, e non vi sarebbe ragione per dare la facoltà di nominare più commissari nel concordato preventivo.

Non si è mantenuta la Commissione dei creditori perchè l'opera della medesima è risultata quasi sempre inutile e spesso dannosa. Nel caso nostro, poi, in cui noi supponiamo che l'azienda possa continuare, bisogna limitare non estendere il numero delle persone estranee che dovrebbero aver notizie spesso gelose degli affari del debitore e della sua azienda. La sollecitudine, il segreto, la responsabilità ne soffrirebbero.

L'onorevole Vigna ha addotto l'esempio, di un commerciante che abbia numerosi stabilimenti, sicchè un solo commissario mal potrebbe accudire a disimpegnare l'incarico e le funzioni che gli sono affidate e raccogliere i dati e gli elementi necessari. Ma anzitutto una gran parte di essi li deve attingere

e gli debbono risultare dagli atti e dai libri.

La responsabilità sarebbe menomata se divisa da più commissari, ciascuno dei quali potrebbe apprezzare con criterii diversi i fatti circa i quali sarebbero chiamati a vedere, a indagare e riferire. Invece l'unico commissario potrà trovare persone competenti che lo aiutino quando si tratti d'un'azienda nelle condizioni indicate dal proponente; ma quegli sarà sempre il solo responsabile.

Per queste ragioni, credo che lo stesso onorevole Vigna, il quale ha mostrato di proporre il suo emendamento soltanto perchè si giudichi sulla sua utilità, non vorrà insistervi dopo che gli si è, come parmi, dimostrato che darebbe occasione a non pochi inconvenienti.

Presidente. Onorevole relatore, la prego di dire il parere della Commissione intorno a questi emendamenti.

Sorani, relatore. La Commissione accetta di buon grado l'emendamento dell'onorevole Lucchini così come l'onorevole ministro ha proposto di modificarlo. Per quanto poi concerne l'emendamento dell'onorevole Vigna, la Commissione si associa alle considerazioni del ministro.

Presidente. L'onorevole Vigna, insiste nel suo emendamento?

Vigna. Non insisto.

Presidente. Allora io porrò a partito l'articolo 4 con l'emendamento dell'onorevole Lucchini modificato dal ministro e accettato dalla Commissione.

Con questo emendamento il comma quarto dell'articolo 4 rimane modificato in questo modo:

« Assegna al ricorrente un termine non maggiore di giorni cinque per completare l'elenco nominativo dei creditori, ecc. »

Il rimanente come già è stato letto.

Chi approva, così emendato, l'articolo 4, voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

« Il decreto, a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria per l'intero giudizio è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunci legali ed è trascritto al locale ufficio delle ipoteche; tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso.

« Se l'elenco nominativo dei creditori non è completo o sia opportuna una maggiore